

COMUNE DI CENESELLI

Provincia di Rovigo

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ANNO 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2021**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ENRICO DAL GRANDE

Comune di Ceneselli

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 08 del 22/06/2021

Oggetto: Approvazione PEF e tariffe TARI 2021

Il sottoscritto Dott. Enrico Dal Grande, Revisore Unico del Comune di Ceneselli (RO), nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 11/02/2021

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), l'Organo di Revisione deve esprimere un parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;
- La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 636-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi;
- Ai sensi dell'art. 1 comma da 738 a 786 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;
- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria) stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 Novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A -delibera n. 443/2019), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, e quindi all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- La Deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- La Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19".
- E' necessario provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 20 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;

RILEVATO CHE

il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTA

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 Marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" L'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

RITENUTO QUINDI

per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

TENUTO CONTO

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 del Responsabile del Servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021. Approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2021"

Chiampo, 22 Giugno 2021

L'Organo di Revisione
DOTT. ENRICO DAL GRANDE

